

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Minorenni Civile

Il collegio, composto dai magistrati:

dott. Fabio Laurenzi - presidente
dott. Marco Campagnolo - consigliere
dott. Massimo Coltro - consigliere
dott. Chiara Ghetti - consigliere onorario
dott. Dario Giusto - consigliere onorario

nei seguenti procedimenti:

REL. DOTT. F. Laurenzi

--
--

REL. DOTT. M. Campagnolo

R.G. n. 1005/2019
R.G. n. 1046/2019

REL. DOTT. M. Coltro

R.G. n. 910/2019
R.G. n. 1010/2019

REL. DOTT. G. Bordon

--
--

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
16 MAR. 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
G. S. ZANTIN

Richiamato il DL 11/2020 entrato in vigore in data 08.03.2020 e il provvedimento della Presidente della Corte cron. 4517/20, del 10 marzo 2020, che istituiscono nuove modalità agili di decisione delle cause, diverse da quelle previste dall'art. 281 quinquies e sexies - 190, 351, 702 quater, 739 c.p.c.:

DISPONE

che le cause in oggetto siano decise con la seguente modalità:

- ex art. 2, comma 2°, lett. H) del D.L. 11/2020, e punto 8 del provvedimento presidenziale sopra citato.

A tal fine il termine per il deposito delle note contenenti conclusioni e istanze delle parti (oltre eventuali documenti non potuti depositare nel termine di legge o in quello assegnato) coincide col giorno dell'udienza fissata: **VENERDI' 20 MARZO 2020.**

Si rammenta che ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del cit. D.L. - per il periodo ivi previsto - avanti alla Corte d'Appello di Venezia è possibile la costituzione in giudizio solo in forma telematica, è quindi esclusa la possibilità di costituirsi in udienza.

Il deposito degli atti sarà considerato tempestivo se conforme a quanto previsto dalla disciplina di legge attualmente in vigore¹, come richiamata anche nel protocollo PCT di questa Corte e pubblicata sul relativo sito.

La causa passerà dunque in decisione allo scadere del termine previsto dalla legge per i depositi telematici.

Da quel momento decorreranno i termini di legge per il deposito del provvedimento. La camera di consiglio avrà luogo in forma telematica, videoconferenza, a cura del presidente.

Si comunichi immediatamente ai procuratori delle parti, all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della parte pubblica, al Pubblico Ministero se interveniente nel procedimento.

Venezia, 16.03.2020.

Il presidente
Dott. Fabio Laurenzi

¹ D.L. 18/10/2012 - n. 179, ART. 16 BIS, co. 7: IL deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all' articolo 155 , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (10)